I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/74 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1974

che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1 e l'articolo 39 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 816/70, pur stabilendo talune norme relative alla designazione di alcuni vini in casi particolari, prevede l'adozione di norme generali per la designazione e la presentazione di alcuni prodotti del settore in questione ;

considerando che lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione ; che occorre pertanto stabilire delle norme atte a conseguire tale scopo ;

considerando che, per quanto riguarda la designazione, è opportuno distinguere tra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l'identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso ; che, data l'importanza del problema e l'ampiezza del campo di applicazione, occorre ricercare un'informazione ottimale degli interessati ;

considerando che, per la presentazione dei prodotti in questione, le norme da adottare devono tener conto al tempo stesso della necessità di assicurare la conservazione della buona qualità dei prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DESIGNAZIONE

Articolo 1

1. Il presente titolo stabilisce le norme generali per la designazione,

a) per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità,

— dei prodotti di cui alle voci tariffarie nn. 22.04 e 22.05 e

— dei mosti di uve, anche concentrati, ai sensi dei punti 2 e 4 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, di cui alla sottovoce tariffaria n. ex 20.07 ;

b) per quanto riguarda i prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato,

— dei prodotti di cui alle voci tariffarie nn. 22.04 e 22.05,

— dei mosti di uve, ai sensi del punto 2 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, di cui alla sottovoce tariffaria n. ex 20.07,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

e

— dei mosti di uve concentrati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci nn. 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1533/74 [2], di cui alla sottovoce tariffaria n. ex 20.07.

Tuttavia, questo titolo non si applica ai vini spumanti, ai vini spumanti gassificati, ai vini frizzanti, ai vini frizzanti gassificati ed ai vini liquorosi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70.

2. Tali norme sono applicabili per la designazione dei prodotti in questione

a) sull'etichettatura,

b) nei registri nonché sui documenti d'accompagnamento e sugli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, di seguito denominati « documenti ufficiali » eccettuati i documenti doganali,

c) sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e

d) nelle pubblicità purché nel presente regolamento sia prevista una disposizione particolare a tal fine.

3. Tali norme sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita e a quelli già immessi nel circuito commerciale.

Tuttavia gli Stati membri possono esentare dall'applicazione delle disposizioni relative alle indicazioni sull'etichettatura :

a) i prodotti trasportati

— tra due o più impianti,

— tra i vigneti e gli impianti di vinificazione

di una stessa impresa situata nello stesso comune,

b) i quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 15 litri per partita e non destinati alla vendita,

c) i quantitativi di mosti di uve e di vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.

Laddove i mosti di uve e i vini di cui al comma precedente, lettere a) e b), siano muniti di etichetta, le etichette utilizzate devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO I

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Sezione A

DESIGNAZIONE DEI VINI DA PASTO

A I: Etichettatura

Articolo 2

1. Per i vini da pasto, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione :

a) della menzione « vino da pasto » ;

b) del volume nominale del vino da pasto ;

c) per quanto riguarda

— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale,

— gli altri recipienti : del nome oppure della ragione sociale dello speditore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale.

Quando l'imbottigliamento o la spedizione ha luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, le indicazioni di cui alla lettera c), primo e secondo trattino, sono accompagnate da una indicazione che precisa il comune o la frazione in cui questa operazione ha luogo ;

d) per quanto riguarda

i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro ;

ii) il vino da pasto

— risultante da un taglio di prodotti provenienti da diversi Stati membri,

o

— che non è stato vinificato nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate :

della menzione « CEE »

[1] GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 6.
[2] GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 3.

2. Per i vini da pasto, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione :

a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

b) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 8,

c) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino da pasto in questione, nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

d) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o ad un'associazione di persone di cui alla lettera c), che possa rafforzare il prestigio del vino da pasto in questione, purché tale distinzione sia disciplinata da modalità di applicazione oppure, in mancanza, da disposizioni dello Stato membro interessato,

e) se il vino da pasto non è spedito in un altro Stato membro o esportato e se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), non sono soddisfatte : dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte e la vinificazione ha avuto luogo,

f) delle gradazioni alcolometriche effettiva e totale o di una delle due,

g) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino.

3. Per i vini da pasto designati in applicazione dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 816/70, la designazione può inoltre essere completata dall'indicazione :

a) del nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 4 ;

b) del nome di una o di due varietà di vite, alle condizioni di cui all'articolo 5 ;

c) dell'annata di raccolta alle condizioni di cui all'articolo 6 ;

d) di precisazioni concernenti

— il modo di elaborazione,

— il tipo del prodotto,

— un colore particolare del vino da pasto,

purché tali indicazioni siano definite da disposizioni comunitarie o dallo Stato membro produttore. Tuttavia, si può vietare l'uso di tali indicazioni per designare vini da pasto provenienti da un'area di produzione in cui le stesse indicazioni non siano tradizionali,

e) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una quantità determinata di un vino da pasto, purché essa sia accompagnata dall'indicazione dell'annata di raccolta e purché la distinzione possa essere provata da un apposito documento ;

Gli Stati membri informano la Commissione delle distinzioni che possono essere attribuite sui loro territori a taluni vini da pasto, nonché delle norme che vengono applicate al riguardo ;

f) di una menzione indicante il loro imbottigliamento nell'azienda viticola nella quale le uve, di cui essi sono il prodotto, sono state raccolte e vinificate, o da parte di una associazione di aziende viticole ;

g) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il vino da pasto in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione o, in mancanza, dallo Stato membro produttore.

Articolo 3

1. Le indicazioni di cui all'articolo 2 sono le uniche ammesse per la designazione dei vini da pasto sull'etichettatura.

Tuttavia, per i vini da pasto destinati all'esportazione, gli Stati membri possono prevedere norme complementari nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario.

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i vini da pasto ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 oppure vietarle o limitarne l'utilizzazione.

3. Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei vini da pasto originari di altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, per i vini da pasto che si trovano sul proprio territorio, gli Stati membri possono, per un

periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla messa in applicazione del presente regolamento, rendere obbligatoria l'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva.

Prima della fine del periodo di cui sopra il Consiglio decide, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, del regime comune relativo all'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva, applicabile dopo questo periodo.

4. Per quanto riguarda i vini da pasto messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che l'indicazione relativa all'imbottigliatore e quella relativa al luogo di imbottigliamento siano fatte mediante codice.

5. Per i vini da pasto è fatta mediante codice l'indicazione recente in tutto o in parte il nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce le disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 [2].

Tuttavia gli Stati membri possono prescrivere, per il proprio territorio, ulteriori misure appropriate per evitare confusioni con la regione determinata in questione.

6. Per la designazione dei vini da pasto sull'etichettatura, le indicazioni di cui all'articolo 2 sono fatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia,

a) l'indicazione

— del nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a),

e

— di una menzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f) indicante l'imbottigliamento,

è fatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine. Tali indicazioni possono inoltre essere fatte in un'altra lingua della Comunità qualora tale pratica sia tradizionale e in uso nello Stato membro interessato ;

b) si può decidere che l'indicazione di precisazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d) relative al modo di elaborazione, al tipo del prodotto o ad un colore particolare può essere fatta soltanto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine.

Per la designazione dei vini da pasto destinati all'esportazione, le modalità di applicazione possono ammettere l'uso di altre lingue.

Articolo 4

1. Per la designazione di un vino da pasto sull'etichettatura si intende per nome di una « unità geografica più piccola dello Stato membro » di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), il nome di

— una località o un'unità raggruppante delle località,

— un comune o una frazione,

— una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola,

— una regione diversa da una regione determinata.

Le unità geografiche di cui al comma precedente costituiscono delle aree di produzione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Per quanto riguarda i vini da pasto ottenuti nel proprio territorio e designati in applicazione dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 816/70, gli Stati membri produttori possono vietare l'uso di uno o più nomi di unità geografiche più piccole dello Stato membro, di cui al paragrafo 1.

3. L'utilizzazione di uno dei nomi di cui al paragrafo 1 per la designazione di un vino da pasto è legata alla condizione che non vi sia identità con il complesso di indicazioni della denominazione geografica di un v.q.p.r.d. costituito dal nome della regione determinata e, se del caso, da uno o più nomi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, né con la designazione di un vino importato di cui all'articolo 28 e che sia escluso ogni rischio di confusione con un v.q.p.r.d. o con un vino importato.

Articolo 5

1. L'indicazione sull'etichettatura del nome di una varietà di vite, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per designare un vino da pasto può essere fatta unicamente se

a) tale varietà figura nella classificazione delle varietà di vite stabilita conformemente all'arti-

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

colo 16 del regolamento (CEE) n. 816/70 per l'unità amministrativa in cui sono state raccolte le uve utilizzate per vinificare il vino da pasto in questione ; tale disposizione non si applica tuttavia ai vini di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti [1] ;

b) la varietà è indicata con il nome che figura

— nella classificazione delle varietà di vite per l'unità amministrativa di cui alla lettera a) ;

— se del caso in un elenco di sinonimi da stabilire ; questo elenco può prevedere che un dato sinonimo possa essere utilizzato solo per la designazione di un vino da pasto prodotto nelle aree di produzione in cui questa utilizzazione è tradizionale e in uso ;

c) il vino da pasto in questione è ottenuto, ad eccezione dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, interamente da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista ;

d) tale varietà è determinante per il carattere del vino da pasto in questione ;

e) essa è accompagnata dall'indicazione di un'unità geografica più piccola dello Stato membro interessato di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ;

f) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzato per la designazione di un v.p.q.r.d. o di un vino importato.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione.

— dei nomi di due varietà di vite per un solo e stesso vino da pasto, a condizione che questo sia ottenuto interamente dalle varietà indicate

oppure

— del nome di una varietà di vite se il prodotto in questione è ottenuto per almeno l'85 % da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista e purché questa sia determinante per il carattere del prodotto stesso.

Articolo 6

1. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) è ammessa per designare sull'etichettatura i vini da pasto solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del vino da pasto in questione sono state raccolte durante l'annata la cui indicazione è prevista.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione dell'annata di raccolta se il vino da pasto in questione è ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

Articolo 7

L'articolo 30, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 816/70, l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85 % del vino da pasto ottenuto dalla miscela proviene dall'area di produzione, dalla varietà di vite e dall'annata di raccolta indicata nella designazione di detto vino da pasto.

Articolo 8

Per la designazione di un vino da pasto non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che :

a) possano indurre in inganno su una persona che abbia partecipato al circuito commerciale del prodotto designato, in particolare sull'imbottigliatore,

b) contengano il nome di un v.q.p.r.d. o rischino di creare confusione con la designazione di un v.q.p.r.d.,

c) per quanto riguarda i vini da pasto designati in applicazione dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 816/70, contengano indicazioni false o tali da creare confusioni in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà di vite, all'annata di raccolta o a una menzione relativa ad una qualità superiore

o

d) per quanto riguarda i vini da pasto diversi da quelli di cui alla lettera c), contengano indicazioni concernenti un'origine geografica, una varietà di vite, un'annata di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore.

A II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 9

1. Per i vini da pasto, la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione

[1] GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.

a) della menzione « vino da pasto »,

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

c) per quanto riguarda

i) la spedizione in un altro Stato membro o l'esportazione : dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro ;

ii) il vino da pasto

— risultante da un taglio di prodotti provenienti da diversi Stati membri,

o

— che non è stato vinificato nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate :

della menzione « CEE ».

2. La designazione dei vini da pasto sui documenti ufficiali contiene inoltre le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, in appresso elencate, sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura :

a) annata di raccolta,

b) nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro interessato,

c) nome di una o due varietà di vite,

d) di precisazioni concernenti il modo di elaborazione, il tipo del prodotto o un colore particolare.

Articolo 10

1. Per i vini da pasto la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene le indicazioni di cui :

— all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) ;

— all'articolo 9, paragrafo 2, sempreché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, sul documento di accompagnamento.

2. Per i vini da pasto la designazione nei registri tenuti da persone diverse dai produttori contiene

— le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

A III: Documenti commerciali

Articolo 11

1. Se per un vino da pasto non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) contiene

— le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1

e

— sempreché siano utilizzate sull'etichettatura, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Qualora la designazione dei vini da pasto sui documenti commerciali comporti inoltre le indicazioni di cui all'articolo 2, tali indicazioni devono essere conformi agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

3. Per i vini da pasto messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni di cui all'articolo 2 vengano fatte sui documenti commerciali utilizzando un codice. Tale codice deve essere tale da consentire all'organismo incaricato del controllo di procedere alla rapida identificazione della designazione del vino da pasto in questione.

Sezione B

DESIGNAZIONE DEI VINI DI QUALITÀ PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE

B I: Etichettatura

Articolo 12

1. Per i v.p.q.r.d. la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione

a) della regione determinata da cui il vino in questione proviene,

b) di una delle menzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 817/70,

c) del volume nominale del v.q.p.r.d.,

d) per quanto riguarda

— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ;

— gli altri recipienti : del nome oppure della ragione sociale dello speditore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale.

Quando l'imbottigliamento o la spedizione ha luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, le indicazioni di cui alla lettera d), primo e secondo trattino, sono accompagnate da un'indicazione che precisa il comune o la frazione in cui questa operazione ha luogo,

e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione : dello Stato membro al quale appartiene la regione determinata.

2. Per i v.q.p.r.d. la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione :

a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

b) dell'annata di raccolta, secondo le condizioni di cui all'articolo 16,

c) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 18,

d) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d. in questione nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

e) di una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ad una delle persone o all'associazione di persone di cui alla lettera d), che possa rafforzare il prestigio del v.q.p.r.d. in questione, purché tale distinzione sia disciplinata da modalità di applicazione oppure, in mancanza, dallo Stato interessato,

f) purché l'indicazione dello Stato membro non sia prescritta dal paragrafo 1, lettera e) : dello Stato membro d'origine,

g) delle gradazioni alcolometriche effettiva e totale o di una delle due,

h) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino,

i) delle menzioni specifiche tradizionali purché esse siano utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro produttore ed iscritte in un elenco da stabilire,

k) di precisazioni concernenti

— il modo di elaborazione,

— il tipo del prodotto,

— un colore particolare del v.q.p.r.d.,

purché tali indicazioni siano definite da disposizioni comunitarie o dallo Stato membro produttore. Tuttavia, si può vietare l'uso di tali indicazioni per designare v.q.p.r.d. provenienti da una regione determinata in cui le stesse indicazioni non siano tradizionali ;

l) del nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata, alle condizioni di cui all'articolo 14,

m) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione o, in mancanza, dallo Stato membro produttore,

n) del nome di una o di due varietà di vite, alle condizioni di cui all'articolo 15,

o) di un numero di controllo di qualità attribuito da un organismo ufficiale al v.q.p.r.d. in questione,

p) di una distinzione attribuita al v.q.p.r.d. in questione da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine, purché essa possa essere provata da un apposito documento,

q) di una menzione indicante l'imbottigliamento nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate sono state raccolte e vinificate o da parte di un'associazione di aziende viticole,

r) durante un periodo transitorio di cinque anni dalla messa in applicazione del presente regolamento : di una menzione indicante il loro imbottigliamento nella regione determinata ; purché questa menzione sia tradizionale e di uso nella regione determinata in questione,

s) del numero del recipiente.

Articolo 13

1. Le indicazioni di cui all'articolo 12 sono le uniche ammesse per la designazione di un v.q.p.r.d. sull'etichettatura.

Tuttavia, per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione, gli Stati membri possono prevedere norme complementari nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario.

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 oppure vietarle o limitarne l'utilizzazione.

3. Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei v.q.p.r.d. originari di altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia, per i v.q.p.r.d. messi in circolazione sul proprio territorio gli Stati membri possono, per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla messa in applicazione del presente regolamento, rendere obbligatoria l'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva.

Prima della fine del periodo di cui sopra, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, del regime comune relativo all'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva, applicabile dopo questo periodo.

4. Per quanto riguarda i prodotti messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni relative all'imbottigliatore ed al luogo di imbottigliamento siano fatte mediante codice.

5. Per la designazione dei v.q.p.r.d. sull'etichettatura, le indicazioni di cui all'articolo 12 sono fatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia,

a) l'indicazione

— del nome della regione determinata da cui proviene il v.q.p.r.d. in questione,

— di una delle menzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 817/70,

— del nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l),

— del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera m),

e

— di una menzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera q) relativa all'imbottigliamento,

è fatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. Tali indicazioni possono inoltre essere fatte in un'altra lingua della Comunità qualora tale pratica sia tradizionale e in uso nello Stato membro interessato ;

b) si può decidere che l'indicazione di precisazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), relative al modo di elaborazione, al tipo del prodotto o ad un colore particolare può essere fatta soltanto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine.

Per la designazione dei v.q.p.r.d. destinati all'esportazione, le modalità d'applicazione possono ammettere l'uso di altre lingue.

Articolo 14

1 Per la designazione dei v.q.p.r.d. sull'etichettatura, si intende per nome di una « unità geografica più piccola della regione determinata », di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l) il nome di

— una località o un'unità raggruppante delle località,

— un comune o una frazione,

— una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola.

2. Gli Stati membri produttori possono accordare a dei v.q.p.r.d. il nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata di cui trattasi purché

— tale unità geografica sia ben delimitata,

— tutte le uve con le quali sono stati ottenuti tali vini provengano da detta unità.

3. Nel caso in cui un v.q.p.r.d. sia ottenuto con prodotti provenienti da uve raccolte in diverse unità geografiche, di cui al paragrafo 1, situate all'interno della stessa regione determinata, quale indicazione complementare al nome della regione determinata è ammesso solo il nome dell'unità geografica più ampia da cui dipendono tutte le superfici viticole interessate.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri produttori possono ammettere l'utilizzazione del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 per un v.q.p.r.d.

a) proveniente da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, durante un periodo transitorio di cinque anni dalla messa in applicazione del presente regolamento, di vini, originari dell'unità geografica il cui nome è previsto per la designazione, con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata, ma fuori di tale unità, purché il v.q.p.r.d. in questione sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui porta il nome,

b) che è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata.

4. Il nome di una regione determinata e il nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 non possono essere accordati ad :

— un vino risultante da una miscela di un v.q.p.r.d. con un prodotto ottenuto fuori della regione determinata in questione,

— un v.q.p.r.d. che è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto fuori della regione determinata in questione,

purché tali vini non figurino nell'elenco da stabilire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 817/70.

Articolo 15

1. L'indicazione sull'etichettatura del nome di una varietà di vite di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera n) per designare un v.q.p.r.d. può essere fatta unicamente se :

a) tale varietà figura nell'elenco stabilito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 817/70 per designare i vitigni atti alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio ;

b) la varietà è indicata con il nome che figura

— nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa in questione ;

— se del caso in un elenco dei sinonimi da stabilire ; questo elenco può prevedere che un dato sinonimo possa essere utilizzato solo per la designazione di un v.q.p.r.d. prodotto nelle aree di produzione nelle quali tale utilizzazione è tradizionale e di uso ;

c) il v.q.p.r.d. è ottenuto, ad eccezione dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, interamente da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista ;

d) tale varietà è determinante per il carattere del v.q.p.r.d. in questione ;

e) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un altro v.q.p.r.d. o di un vino importato.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione

— dei nomi di due varietà di vite per un solo e stesso v.q.p.r.d., a condizione che questo sia ottenuto interamente dalle varietà indicate

oppure

— del nome di una varietà di vite se il prodotto in questione è ottenuto per almeno l'85 % da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista e che questa sia determinante per il carattere del prodotto in questione.

Articolo 16

1. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) è ammessa per designare sull'etichettatura un v.q.p.r.d. solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del v.q.p.r.d. in questione sono state raccolte durante l'annata la cui indicazione è prevista.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione dell'annata di raccolta se il v.q.p.r.d. in questione è ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

Articolo 17

L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), l'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 16, paragrafo 2 possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85 % del v.q.p.r.d. ottenuto dalla miscela proviene dall'unità geografica più piccola della regione determinata, dalla varietà di vite e dall'annata di raccolta indicate nella designazione di questo v.q.p.r.d.

Articolo 18

Per la designazione di un v.q.p.r.d. non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che

a) possano indurre in inganno su una persona che abbia partecipato al circuito commerciale del prodotto designato, in particolare sull'imbottigliatore

b) contengano il nome di un vino da pasto o rischino di creare confusione con la designazione di un vino da pasto o di un altro v.q.p.r.d.

o

c) contengano indicazioni false o tali da creare confusione, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà della vite, all'annata di raccolta o ad una menzione relativa ad una qualità superiore.

B II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 19

1. Per i v.q.p.r.d. la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione :

a) della menzione « v.q.p.r.d. »,

b) ove occorra, di una delle menzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 817/70,

c) della regione determinata,

d) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione : dello Stato membro cui appartiene la regione determinata.

2. La designazione dei v.q.p.r.d. sui documenti ufficiali comporta inoltre indicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 in appresso elencate, sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura :

a) annata di raccolta,

b) un'indicazione specifica tradizionale volta a indicare la qualità,

c) di precisazioni concernenti il modo di elaborazione, il tipo del prodotto o un colore particolare,

d) nome di una unità geografica più piccola della regione determinata,

e) nome di una o di due varietà di vite.

Articolo 20

1. Per i v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene le indicazioni di cui

— all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) ;

— all'articolo 19, paragrafo 2, sempreché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, sul documento di accompagnamento.

2. Per i v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori, contiene

— le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1,

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

B III: Documenti commerciali

Articolo 21

1. Se per un v.q.p.r.d. non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene

— le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e

— le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sempreché siano utilizzate sull'etichettatura.

2. Qualora la designazione dei v.q.p.r.d. sui documenti commerciali comporti inoltre le indicazioni di cui all'articolo 12, tali indicazioni devono essere conformi agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

3. Per i v.q.p.r.d. messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni di cui all'articolo 12 vengano fatte sui documenti commerciali utilizzando un codice. Tale codice deve essere tale da consentire all'organismo incaricato del controllo di procedere alla rapida identificazione della designazione del v.q.p.r.d. in questione.

Sezione C

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI DIVERSI DAI VINI DA PASTO E DAI V.Q.P.R.D.

C I: Etichettatura

Articolo 22

1. Nel caso in cui siano etichettati prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d., le etichette utilizzate contengono l'indicazione

a) del tipo di prodotto ; tale indicazione è effettuata utilizzando la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso,

b) per quanto riguarda

— il mosto di uve e il mosto di uve concentrato : della densità ;

— il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione : della gradazione alcolometrica totale ;

— gli altri vini : delle gradazioni alcolometriche effettiva e totale o di una delle due ;

c) del volume nominale del prodotto ;

d) per quanto riguarda

— i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ;

— gli altri recipienti : del nome oppure della ragione sociale dello speditore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ;

e) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione :

— per quanto riguarda i vini : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano luogo nello stesso Stato membro ;

— per quanto riguarda i mosti di uve : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve e ha avuto luogo l'elaborazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano luogo nello stesso Stato membro ;

f) della menzione « CEE » per i vini ed i mosti di uve

— risultanti da un taglio di prodotti provenienti da diversi Stati membri,

o

— che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti di uve, o vinificati, quando trattasi di vini, nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate ;

g) di un'eventuale limitazione dell'utilizzazione prescritta dalle disposizioni comunitarie.

2. Per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione

a) dell'annata di raccolta

b) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone, che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in questione, nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

c) se il prodotto non è spedito in un altro Stato membro o esportato e se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f) non sono soddisfatte : dello Stato membro sul cui territorio le uve sono state raccolte e l'elaborazione ha avuto luogo.

Articolo 23

1. Le indicazioni di cui all'articolo 22 sono le uniche ammesse per la designazione sull'etichettatura dei prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. Tuttavia, per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. destinati all'esportazione, delle modalità d'applicazione possono prevedere norme complementari, nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario.

2. Ciascuno Stato membro ammette la designazione dei prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. originari di altri Stati membri e messi in circolazione sul proprio territorio se è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri, per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, oppure vietarle o limitarne l'applicazione.

3. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) è ammessa per designare sulla etichettatura un prodotto diverso da un vino da pasto e da un v.q.p.r.d. solo se tutte le uve usate per elaborare il prodotto in questione sono state raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione.

4. Per la designazione dei prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. sull'etichettatura, le indicazioni di cui all'articolo 22 sono fatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Per la designazione dei prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. destinati all'esportazione le modalità d'applicazione possono prevedere l'uso di altre lingue.

C II: Documenti ufficiali e registri

Articolo 24

1. Per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d., la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione :

a) della precisazione che si tratta di un prodotto rosso, di un prodotto rosato o di un prodotto bianco

d) del tipo del prodotto ; tale indicazione

— è effettuata utilizzando la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso,

— è completata, per quanto riguarda i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d., dall'indicazione « destinato alla trasformazione in v.q.p.r.d. »,

c) nel caso di spedizione in un altro Stato membro o di esportazione :

— per quanto riguarda i vini : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro,

— per quanto riguarda i mosti di uve : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo l'elaborazione, solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro,

d) della menzione « CEE » per i vini ed i mosti di uve

— risultanti da un taglio di prodotti provenienti da diversi Stati membri

o

— che non sono stati elaborati, quando trattasi di mosti di uve, o vinificati, quando trattasi di vini, nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve utilizzate.

2. La designazione dei prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. sui documenti ufficiali contiene inoltre

a) per quanto riguarda i prodotti destinati alla trasformazione in vini da pasto nonché i vini atti a diventare vini da pasto : le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

b) per quanto riguarda i prodotti destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d. : le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), se del caso lettera b), e paragrafo 2,

c) per quanto riguarda gli altri prodotti : le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e c),

sempreche siano utilizzate o si preveda utilizzarle sull'etichettatura dei vini da pasto e dei v.q.p.r.d. ottenuti dai prodotti di cui alle lettere a) e b) o sull'etichettatura dei prodotti di cui alla lettera c).

Articolo 25

1. Per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d. la designazione nei registri tenuti dai produttori contiene le indicazioni di cui

— all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b)

— all'articolo 24, paragrafo 2, sempreché si preveda di utilizzarle sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, sul documento di accompagnamento.

2. Nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori, la designazione di questi prodotti contiene

— le indicazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1,

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

C III: Documenti commerciali

Articolo 26

1. Per i prodotti diversi dai vini da pasto e dai v.q.p.r.d., la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

2. Qualora si indichi inoltre l'annata di raccolta, questa indicazione deve essere conforme all'articolo 23, paragrafo 3.

3. Se per i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla trasformazione in vini da pasto nonché per i vini atti a diventare vini da pasto, la designazione sui documenti commerciali contiene inoltre delle indicazioni di cui all'articolo 2, queste devono essere conformi agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Se per i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati e i vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla trasformazione in v.q.p.r.d., la designazione sui documenti commerciali contiene inoltre delle indicazioni di cui all'articolo 12, queste devono essere conformi agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

5. Le indicazioni utilizzate sui documenti commerciali per i prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere conformi a quelle utilizzate sui documenti di accompagnamento.

CAPITOLO II

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI TERZI

Sezione A

ETICHETTATURA

Articolo 27

1. Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 28,

paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione :

a) della menzione « vino »,

b) del volume nominale del vino importato,

c) quando tali vini

— sono stati messi, nella Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome oppure della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ; tuttavia, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, l'indicazione della sede principale dell'imbottigliatore è accompagnata da una menzione che precisa il comune o la frazione in cui l'imbottigliamento ha avuto luogo,

— sono stati messi, fuori della Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome oppure della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale,

— sono presentati in altri recipienti : del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale,

d) del paese terzo d'origine quale è indicato nei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1727/73 [2], che accompagnano il vino in questione all'atto dell'importazione.

2. Per i vini di cui al paragrafo 1 la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione

a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

b) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 34,

c) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino importato nonché del comune in cui queste hanno la sede principale,

d) delle gradazioni alcolometriche effettiva e totale o di una delle due,

e) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino.

Articolo 28

1. Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati da un'indicazione geografica ed inclusi in un elenco che sarà stabilito, la designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione

a) del nome di un'unità geografica situata nel paese terzo interessato, secondo le condizioni di cui all'articolo 31,

b) del volume nominale del vino importato,

c) quando tali vini

— sono stati messi, nella Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ; tuttavia, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli di cui sopra o da un comune vicino, l'indicazione della sede principale dell'imbottigliatore è accompagnata da una menzione che precisa il comune o la frazione in cui l'imbottigliamento ha avuto luogo,

— sono stati messi, fuori della Comunità, in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri : del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale,

— sono presentati in altri recipienti : del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale,

d) del paese terzo d'origine quale è indicato nei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1599/71 che accompagnano il vino in questione all'atto dell'importazione.

Possono essere inclusi nell'elenco di cui al primo comma soltanto i vini importati per i quali è ricono-

[1] GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
[2] GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 1.

sciuta l'equivalenza delle condizioni di produzione di ciascun vino a quelle di un v.q.p.r.d. o di un vino da pasto con indicazione geografica.

2. Per i vini di cui al paragrafo 1 la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione :

a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco,

b) del nome di un'unità geografica diversa da quella indicata nell'elenco di cui al paragrafo 1, alle condizioni di cui all'articolo 31,

c) delle menzioni previste dalle disposizioni nazionali del paese terzo di cui il vino è originario relative ad una qualità superiore, purché tali menzioni siano riconosciute dalla Comunità,

d) del nome di una o di due varietà di vite, secondo le condizioni di cui all'articolo 32,

e) dell'annata di raccolta, secondo le condizioni di cui all'articolo 33,

f) delle gradazioni alcolometriche effettiva e totale o di una delle due,

g) di un marchio, secondo le condizioni di cui all'articolo 34,

h) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino importato nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale,

i) di una raccomandazione rivolta al consumatore per l'utilizzazione del vino,

k) di precisazioni concernenti

— il modo di elaborazione,

— il tipo di prodotto,

— un colore particolare del prodotto, purché tali indicazioni siano definite da disposizioni del paese terzo produttore e siano tradizionali ed in uso,

l) del nome dell'azienda viticola o dell'associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il vino in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da norme del paese terzo di origine,

m) di un numero di controllo di qualità attribuito al vino in questione da un organismo ufficiale,

n) di una distinzione attribuita al vino in questione da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto a tal fine ed a condizione che essa possa essere provata da un apposito documento,

o) di una menzione relativa all'imbottigliamento nell'azienda viticola in cui le uve utilizzate sono state raccolte e vinificate o da una associazione di aziende viticole.

Articolo 29

1. Qualora siano apposte etichette sui prodotti importati diversi dai vini di cui agli articoli 27 e 28, le etichette utilizzate contengono l'indicazione :

a) del tipo di prodotto : tale indicazione è effettuata utilizzando la difinizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nel modo più preciso,

b) per quanto riguarda

— il mosto di uve e il mosto di uve concentrato : della densità

— il vino : delle gradazioni alcolometriche effettiva e totale o di una delle due,

c) del volume nominale del prodotto importato,

d) del nome o della ragione sociale dell'importatore nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale,

e) nel caso in cui

— i vini o i mosti di uve in questione siano stati ottenuti nel paese terzo in cui sono state raccolte tutte le uve utilizzate : di detto paese terzo,

— non siano soddisfatte le condizioni di cui al primo trattino : della menzione « prodotto importato ».

2. La designazione sull'etichettatura dei prodotti di cui al paragrafo 1 può essere completata con l'indicazione del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone, che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in questione nonché del comune o frazione in cui queste hanno la sede principale.

Articolo 30

1. Le indicazioni di cui agli articoli da 27 a 29 sono le uniche ammesse sull'etichettatura per la designazione dei prodotti originari di paesi terzi.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completate con altre indicazioni facoltative che saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], tenuto conto dell'esperienza acquisita e delle disposizioni corrispondenti adottate per i prodotti originari della Comunità.

3. Secondo la stessa procedura, le indicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 2 ed all'articolo 29, paragrafo 2, possono essere rese obbligatorie oppure vietate o limitate nell'applicazione.

4. Tuttavia per i vini importati di cui agli articoli 27 e 28, messi in circolazione sul proprio territorio gli Stati membri possono, per un periodo transitorio di cinque anni dalla messa in applicazione del presente regolamento, rendere obbligatoria l'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva.

Prima della fine del periodo di cui sopra il Consiglio decide, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, del regime comune relativo all'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva, applicabile dopo questo periodo.

5. Condizioni particolari relative al controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di designazione sull'etichettatura dei prodotti importati possono essere previste, specialmente per quanto concerne l'origine geografica, le menzioni relative ad una qualità superiore, la varietà di vite e l'imbottigliatore.

6. Per quanto riguarda i prodotti messi in circolazione sul proprio territorio, gli Stati membri possono ammettere che le indicazioni relative all'imbottigliatore ed al luogo dell'imbottigliamento o, eventualmente, quelle relative all'importatore siano fatte mediante un codice approvato dalle autorità competenti.

7. Per la designazione dei prodotti importati le indicazioni sull'etichettatura di cui agli articoli 27, 28 e 29 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia, l'indicazione

— del nome di una unità geografica situata nel paese terzo interessato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b),

— delle menzioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c) relative a una qualità superiore,

— di precisazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera k) concernenti il sistema di elaborazione, il tipo del prodotto o un colore particolare,

— del nome di un'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera l),

— di una menzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera o) relativa all'imbottigliamento,

è fatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di origine. Tali indicazioni possono inoltre essere fatte in una lingua ufficiale della Comunità.

8. L'indicazione

a) del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone, che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto importato, compreso il nome dell'imbottigliatore e il nome dell'importatore nonché il nome del comune o frazione in cui questi hanno la loro sede principale di cui

  — all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c),
  — all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c),
  — all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c),
  — all'articolo 28, paragrafo 2, lettera h),
  — all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d),
  — all'articolo 29, paragrafo 2,

b) delle menzioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), relative a una qualità superiore,

c) di un nome di un'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera l),

può essere fatta unicamente se non può essere confusa con il nome di una regione utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un altro vino importato.

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

Articolo 31

1. Per la designazione di un vino importato può essere utilizzato sull'etichettatura, a mezzo di un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera b), soltanto il nome di un'unità geografica

a) che designa un'area di produzione viticola, ben delimitata

— più ristretta del territorio del paese terzo in questione,

— da cui provengono le uve con le quali è stato ottenuto il prodotto,

— in cui sono state raccolte uve che forniscono vini aventi caratteristiche qualitative tipiche ;

b) utilizzato sul mercato interno del paese terzo di origine per la designazione dei vini e previsto a tali fini dalle disposizioni di tale paese e

c) che non si presta a confusione con un'indicazione utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d., di un vino da pasto o di un altro vino importato.

2. Per la designazione di un vino importato, il nome di una unità geografica utilizzata per la designazione di un vino da pasto o di un v.q.p.r.d. o di una regione determinata situata nella Comunità non può essere utilizzato, né nella lingua del paese produttore nel quale è situata detta unità o detta regione, né in un'altra lingua.

3. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'utilizzazione del nome di un'unità geografica per la designazione di un vino risultante da una miscela, a condizione

— che esse siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine

e

— che la loro portata non superi le deroghe ammesse per i v.q.p.r.d. a norma dell'articolo 14 paragrafo 3.

Articolo 32

1. L'indicazione del nome di una varietà di vite di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d) per designare sull'etichettatura un vino importato può essere utilizzata solo se

a) il nome di tale varietà ed eventualmente un sinonimo figurano in un elenco da stabilire per ciascun paese terzo ; tuttavia, in tale elenco non possono figurare nomi di varietà la cui coltura non è ammessa dalle disposizioni regolamentari del paese terzo interessato o che sono suscettibili di creare confusione con :

— il nome di una regione determinata o di una unità geografica utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d., di un vino da pasto o di un altro vino importato,

— il nome di un'altra varietà, geneticamente differente, coltivata nella Comunità,

b) il prodotto in questione è ottenuto interamente con uve della varietà di cui si prevede l'indicazione.

2. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1, lettera b), a condizione

— che siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine

e

— che la loro portata non superi le deroghe ammesse per i vini da pasto e i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 33

1. L'indicazione dell'annata di raccolta di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera e) è ammessa sull'etichettatura dei vini importati soltanto se

a) tutte le uve utilizzate per la vinificazione del vino in questione sono state raccolte durante l'annata la cui indicazione è prevista,

b) è accompagnata dall'indicazione di una unità geografica

e

c) è ammessa in virtù di disposizioni del paese terzo interessato.

2. Possono essere decise deroghe al paragrafo 1, lettera a), in taluni casi, a condizione

— che siano conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine

e

— che la loro portata non superi le deroghe ammesse per i vini da pasto e i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 34

Per la designazione di un vino importato non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che :

a) possano indurre in inganno su una persona che abbia partecipato al circuito commerciale del prodotto designato, in particolare sull'imbottigliatore,

b) contengano il nome di un vino da pasto o di un v.q.p.r.d. o rischino di creare confusione con la designazione di un vino da pasto, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato figurante nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 1 ovvero con una illustrazione che caratterizzi uno di questi vini,

c) contengano false indicazioni o tali da creare confusioni, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà della vite, all'annata di raccolta o ad una menzione relativa ad una qualità superiore.

Sezione B

DOCUMENTI UFFICIALI E REGISTRI

Articolo 35

1. per i vini importati destinati al consumo umano diretto che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 1, la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione

a) del termine « vino »

b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco

c) del paese terzo d'origine indicato nei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1599/71 che accompagnano all'atto dell'importazione il vino in questione.

2. Per i vini destinati al consumo umano diretto designati a mezzo di un'indicazione geografica figurante nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 1 la designazione nei documenti ufficiali contiene l'indicazione

a) del nome di un'unità geografica di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a),

b) della precisazione che si tratta di vino rosso, di vino rosato o di vino bianco,

c) del paese terzo d'origine.

La designazione dei vini di cui al comma precedente sui documenti ufficiali contiene inoltre le indicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, enumerate in appresso, purché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura

a) il nome di un'unità geografica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b),

b) una menzione relativa ad una qualità superiore,

c) il nome di una o di due varietà di vite,

d) l'annata di raccolta,

e) di precisazioni concernenti il sistema di elaborazione, e il tipo di prodotto o un colore particolare.

3. Per i prodotti importati, diversi dai vini di cui agli articoli 27 e 28, la designazione sui documenti ufficiali contiene l'indicazione

a) del tipo di prodotto ; questa indicazione è effettuata utilizzando la definizione che figura nelle disposizioni comunitarie e che descrive il prodotto in questione nella maniera più precisa,

b) nel caso in cui

— i vini o i mosti di uve in questione siano stati ottenuti nel paese terzo in cui tutte le uve utilizzate sono state raccolte : di tale paese terzo,

— le condizioni del primo trattino non siano soddisfatte : della menzione « prodotto importato ».

Articolo 36

La designazione nei registri contiene

a) per quanto riguarda i vini importati destinati al consumo umano diretto che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 1

— le indicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione,

b) per quanto riguarda i vini importati destinati al consumo umano diretto designati a mezzo di un'indicazione geografica e figuranti nell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 1

— le indicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, primo comma

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione,

c) per quanto riguarda i prodotti importati diversi dai vini di cui agli articoli 27 e 28

— le indicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3

— il numero del documento di accompagnamento e la data della sua compilazione.

Articolo 37

La designazione dei vini originari dei paesi terzi e destinati al consumo umano diretto sui documenti rilasciati dagli organismi e laboratori competenti del paese terzo interessato ed esibiti all'importazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70, in particolare dell'articolo 28, contiene tutte le indicazioni necessarie affinché gli organismi competenti degli Stati membri o le persone fisiche o giuridiche o un'associazione di persone che agiscono in loro vece siano in grado di rilasciare un documento di accompagnamento conformemente all'articolo 35.

Sezione C

DOCUMENTI COMMERCIALI

Articolo 38

1. Se per un vino importato di cui all'articolo 27 non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene le indicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

Se la designazione del vino di cui al comma precedente sui documenti commerciali contiene inoltre l'indicazione di una marca prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), tale indicazione deve essere conforme all'articolo 34.

2. Se per un vino importato di cui all'articolo 28 non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) contiene le indicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Se la designazione del vino di cui al comma precedente sui documenti commerciali contiene inoltre talune indicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, tali indicazioni debbono essere conformi agli articoli 31, 32, 33 e 34.

3. Per i prodotti importati, diversi dai vini di cui agli articoli 27 e 28, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3.

TITOLO II

PRESENTAZIONE

Articolo 39

1. Il presente titolo fissa le norme generali relative ai recipienti, all'etichettatura ed all'imballaggio :

a) per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità

— dei prodotti di cui alle voci tariffarie nn. 22.04 e 22.05

e

— dei mosti di uve, anche concentrati, ai sensi dei punti 2 e 4 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, di cui alla sottovoce tariffaria n. ex 20.07

b) per quanto riguarda i prodotti originari di paesi terzi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato

— dei prodotti di cui alle voci tariffarie nn. 22.04 e 22.05,

— dei mosti di uve ai sensi del punto 2 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, di cui alla sottovoce tariffaria n. ex 20.07

e

— dei mosti di uve concentrati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70, di cui alla sottovoce tariffaria n. ex 20.07

Tuttavia questo titolo non si applica ai vini spumanti, ai vini spumanti gassificati, ai vini frizzanti, ai vini frizzanti gassificati ed ai vini liquorosi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70.

2. Tali norme sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita e a quelli messi in circolazione.

Articolo 40

1. I prodotti oggetto del presente titolo possono essere collocati o trasportati soltanto in recipienti :

a) puliti all'interno,

b) senza azione nociva sull'odore, sul gusto o sulla composizione del prodotto in questione,

c) composti o rivestiti internamente di materiali ammessi al contatto delle derrate alimentari,

d) riservati per contenere o trasportare prodotti alimentari.

2. L'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare :

a) la conservazione dei caratteri organolettici e della composizione dei prodotti,

oppure

b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti.

3. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui al presente titolo sono contrassegnati in caratteri indelebili in modo che l'organismo incaricato del controllo possa procedere ad una rapida identificazione del loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, per i recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella della partita, purché tale partita sia nettamente separata dalle altre.

4. Può essere previsto che i recipienti adibiti al trasporto, specie le autocisterne, i carri-cisterna e le navi-cisterna, rechino in un punto ben visibile e in caratteri indelebili :

a) la menzione « ammessi per il trasporto delle bevande »

e

b) delle istruzioni speciali per la loro pulizia.

Articolo 41

1. Ai sensi dei titoli I e II del presente regolamento, per etichettatura si intende il complesso delle designazioni o delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano il prodotto e figurano sullo stesso recipiente, inclusa la chiusura con capsula o altri rivestimenti, ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni fiscali degli Stati membri.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3 l'etichettatura è obbligatoria solo per i recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, a decorrere dal momento in cui il prodotto è messo in circolazione.

3. L'etichettatura è effettuata secondo le condizioni che saranno determinate.

Tali condizioni, che possono essere differenziate secondo i prodotti, hanno per oggetto in particolare :

a) l'apposizione delle etichette sui recipienti,

b) la dimensione minima delle etichette,

c) la ripartizione, sulle etichette, degli elementi di designazione,

d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette,

e) l'utilizzazione di contrassegni, illustrazioni o marchi,

f) la lingua nella quale sono redatte le etichette, sempreché non sia prescritta dal presente regolamento.

Articolo 42

1. Ai sensi dei titoli I e II del presente regolamento, per imballaggio si intendono gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

2. A prescindere dalle indicazioni necessarie per la spedizione o figuranti sugli imballaggi effettuati dai rivenditori al minuto alla presenza dell'acquirente, gli imballaggi non possono recare indicazioni relative al prodotto imballato non conformi agli articoli 2, 12, 22, 27, 28 e 29.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità non possono essere suscettibili di creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli articoli 2, 12, 27, 28 e 29.

2. La designazione e presentazione nella pubblicità deve essere tale da non creare un'opinione erronea relativamente al prodotto in questione, in particolare per quanto riguarda :

— il tipo di prodotto, il colore, l'origine, la qualità, la varietà di vite, l'annata di raccolta e il contenuto dei recipienti,

— l'identità o la qualità delle persone fisiche o giuridiche o un'associazione di persone che partecipano o hanno partecipato alla produzione o al circuito commerciale del prodotto in questione.

Articolo 44

1. La denominazione

a) « vino » è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione che figura al punto 7 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70,

b) « vino da pasto » è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione che figura al punto 10 dello stesso allegato.

2. Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, il paragrafo 1 lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di ammettere

— l'utilizzazione della parola « vino » accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diverse dall'uva,

— altre denominazioni composte comportanti la parola « vino ».

Se si fa uso di denominazioni composte di cui al precedente comma, deve essere eliminata qualsiasi possibilità di equivoco con i prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 45

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma ed all'articolo 39, paragrafo 1, primo comma, la cui designazione o presentazione non corrisponde alle disposizioni del presente regolamento, non possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione nella Comunità né esportati.

2. Il controllo dell'osservanza del presente regolamento è demandato agli organismi designati dagli Stati membri.

Articolo 46

1. Per un periodo transitorio di tre anni dalla messa in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare, in deroga al presente regolamento, per i prodotti che circolano sul proprio territorio, l'uso di menzioni complementari consentite a tale data.

2. Altre disposizioni transitorie saranno adottate per quanto riguarda

— la messa in circolazione dei prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni del presente regolamento,

— l'utilizzazione di scorte di etichette e di altri accessori per l'etichettatura stampati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Fino al momento in cui prendono effetto le modalità di applicazione necessarie per l'utilizzazione delle indicazioni di cui agli articoli 2, 12, 22, 28 e 29, per i prodotti messi in circolazione sul proprio territorio gli Stati membri possono mantenere o adottare relativamente alle indicazioni in questione, le disposizioni nazionali.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate con la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24.

Articolo 47

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU